



MANUALE TECNICO-OPERATIVO PER GLI ACQUISTI VERDI IN EMILIA ROMAGNA

# Fornitura di articoli per l'arredo urbano

# Legenda

## 1. DEFINIZIONE DELL'OGGETTO E DELLE SPECIFICHE TECNICHE



Valuta i fabbisogni



Collega le specifiche tecniche all'oggetto dell'appalto



Indica già nell'oggetto le specifiche ambientali dell'appalto



Analizza il mercato



Considera l'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita

## 2. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE E DI ESCLUSIONE



Seleziona i criteri di partecipazione



Valuta le competenze ambientali dei fornitori



Definisci la strategia di gara

## 3. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA



Premia la qualità ambientale



Scegli i criteri di aggiudicazione



Aggiudica con l'offerta economicamente più vantaggiosa



Orienta il mercato



Escludi le offerte anormalmente basse



Scegli il miglior rapporto qualità/prezzo

## 4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO



Controlla le clausole del contratto



Definisci i requisiti esecuzione dell'appalto

### Coordinamento Progetto:

Patrizia Bianconi  
Regione Emilia Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale.

### Elaborazione a cura di ERVET S.p.a.

Angela Amorusi, Marco Ottolenghi

**ERVET**  
Emilia-Romagna | Interazioni Economiche Urbane

### Progettazione grafica:

Redesign Bologna

Contenuti aggiornati Maggio 2018.

# Premessa

Il presente manuale rientra nella collana dei manuali tecnico - operativi realizzati nell'ambito delle attività previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici in Emilia-Romagna 2016-2018 approvata con DdA n. 108 del 7 febbraio 2017. Lo scopo è guidare l'amministrazione regionale, gli enti locali e tutti i soggetti obbligati alla disciplina degli appalti pubblici, all'interpretazione e all'utilizzo dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Il presente manuale è dedicato ai Servizi urbani e al territorio e in particolare al CAM "Arredo Urbano" adottato con DM 5 febbraio 2015 (pubblicato in GU del 2 marzo 2015 n.50).

La prima parte del documento contiene le disposizioni introdotte dal nuovo Codice appalti e concessioni per rendere "verde" una procedura di gara; la seconda parte comprende una sintesi e le indicazioni operative per le stazioni appaltanti per spiegare al meglio l'ambito di applicazione del CAM arredo urbano, i contenuti specifici e i mezzi di prova ammissibili.

Questi i contenuti del manuale



## GPP nel nuovo codice appalti: i principali articoli di interesse

pag. 4

- L'obbligo di inserimento dei Criteri Ambientali Minimi
- Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'obbligo di considerare i costi lungo l'intero ciclo di vita di prodotti, servizi e lavori (LCC)

## Il percorso per acquistare verde

pag. 8

## CAM arredo urbano i principali impatti e l'approccio gpp: i requisiti e i mezzi di verifica

pag. 12

## Le certificazioni richieste nel CAM arredo urbano

pag. 20

# Gpp nel nuovo codice appalti

Tabella 1

## Gli appalti sotto soglia comunitaria

(art. 36 Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)



### L'obbligo di inserimento dei Criteri Ambientali Minimi

La nuova disciplina sui contratti pubblici (DLgs.50/2016 e ss.mm.ii.<sup>1</sup>) ha introdotto con l'art.34 l'obbligo di applicazione, al 100% del valore dei bandi di gara, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM<sup>2</sup>) adottati nell'ambito del Piano d'azione nazionale per il Green Public Procurement - PAN GPP (Decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 e aggiornato con DM 10 aprile 2013). La sopracitata disposizione prevede che, le pubbliche amministrazioni dovranno inserire necessariamente nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM adottati con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'obbligo di applicazione dei CAM riguarda tutti i settori merceologici disciplinati dai CAM e gli affidamenti di qualunque importo ovvero anche agli affidamenti di beni, servizi e lavori sotto soglia (disciplinati all'art.36).

AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE < 40.000 euro	Affidamento diretto senza che sia più obbligatorio dare adeguata motivazione
APPALTI DI LAVORI	Amministrazione diretta
AFFIDAMENTI DI LAVORI ≥ 40.000 euro e < 150.000 euro	Procedura negoziata con invito di almeno dieci operatori nel rispetto del principio di rotazione
AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE ≥ 135.000 euro (sotto i 209.000 se aggiudicati da Autorità governative)	Procedura negoziata con invito di almeno cinque operatori nel rispetto del principio di rotazione
APPALTI DI LAVORI ≥ 150.000 e 1.000.000 euro	Procedura ristretta con consultazione di almeno quindici operatori nel rispetto del principio di rotazione
APPALTI DI LAVORI ≥ 1.000.000 euro	Procedura ordinaria (aperta o ristretta)

La disciplina dell'art. 34, non si limita all'introduzione degli obblighi relativi ai criteri base, ma si estende anche ad altre fasi della procedura. Al comma 2 (art.34 Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) si legge che: le stazioni appaltanti nell'applicazione dei "criteri di aggiudicazione" richiamati all'articolo 95 devono tenere in considerazione i criteri premianti indi-

cati nei CAM; concetto quest'ultimo ribadito anche dall'A-NAC nelle Linee guida per l'offerta economicamente più vantaggiosa.

### Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** nella nuova disciplina degli appalti, assume un ruolo centrale. In particolare, vengono individuati tre sub-criteri di aggiudicazione dell'offerta:

- 1) miglior rapporto qualità/prezzo;
- 2) l'elemento prezzo;
- 3) seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

Nel primo caso l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo**, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:

- a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;
- b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 % del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
- c) il costo di utilizzazione e manutenzione, avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera,

1. Modifiche introdotte dal correttivo del Codice appalti Dlgs. 56/2017 in vigore dal 20 maggio 2017.

2. I "Criteri Ambientali Minimi" o "CAM" riportano delle indicazioni generali volte ad indirizzare l'ente verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e forniscono delle "considerazioni ambientali" propriamente dette, collegate alle diverse fasi delle procedure di gara (oggetto dell'appalto, specifiche tecniche, caratteristiche tecniche premianti collegati alla modalità di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, condizioni di esecuzione dell'appalto) volte a qualificare in modo sostenibile sia le forniture che gli affidamenti lungo l'intero ciclo di vita del servizio / lavoro.

bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;

- d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;
- e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;
- f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
- g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

Nel secondo caso è riconducibile al criterio del **massimo ribasso**, scelta applicabile solo a determinati appalti e motivata dalla stazione appaltante.

Nel terzo caso, indubbiamente più innovativo, la selezione dell'offerta avviene attraverso la **valutazione del costo del ciclo di vita** distinguendo tra i costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti (costi relativi all'acquisizione; costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse; costi di manutenzione; costi relativi al fine vita) e costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita. Questi ultimi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici. Anche in caso di **aggiudicazione secondo il minor prezzo**, resta ferma l'indicazione di seguire un criterio di **comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita**, conformemente all'articolo 96.

In definitiva viene dato maggiore rilievo alla qualità, fino ad arrivare all'azzeramento del prezzo. La valutazione dell'offerta al miglior rapporto qualità / prezzo diventa un obbligo, con la qualità valutata al 70%.

**In definitiva viene dato maggiore rilievo alla qualità, fino ad arrivare all'azzeramento del prezzo. La valutazione dell'offerta al miglior rapporto qualità / prezzo diventa un obbligo, con la qualità valutata al 70%. (art.95 c.10 bis). Al prezzo può essere attribuito un punteggio molto basso (o nullo) e tale possibilità è ammessa dall'articolo 95 comma 7 secondo il quale è possibile competere esclusivamente sulla qualità mantenendo il costo fisso.**

obbligo, con la qualità valutata al 70%. (art.95 c.10 bis). Al prezzo può essere attribuito un punteggio molto basso (o nullo) e tale possibilità è ammessa dall'articolo 95 comma 7 secondo il quale è possibile competere esclusivamente sulla qualità mantenendo il costo fisso.

Tabella 2

### Criteria di aggiudicazione dell'offerta

(art. 95 D.lgs50/2016 e ss.mm.ii.)

Nella tabella 2 vengono sintetizzati i casi in cui la SA è obbligata ad utilizzare l'offerta economicamente più vantaggiosa e i casi in cui può scegliere il massimo ribasso.



OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (OEPV)	MASSIMO RIBASSO (MINOR PREZZO)
Contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica	Lavori di importo ≤ 2.000.000 euro
Contratti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera	Servizi e forniture con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato (ad es. la fornitura di energia)
Contratti relativi a servizi di ingegneria e architettura di importo ≥ 40.000 euro	Appalti di servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro
Contratti relativi a servizi di natura tecnica e intellettuale di importo ≥ 40.000 euro	Appalti di servizi e forniture di importo ≥ 40.000 euro fino alle soglie comunitarie solo se caratterizzati da elevata ripetitività (fanno eccezione quelli ad elevato contenuto tecnologico e a carattere innovativo)

## Il percorso per acquistare "verde"

Le pubbliche amministrazioni in qualità di stazioni appaltanti, soggetti aggregatori o centrali di committenza, hanno a disposizione una serie di disposizioni normative per inserire i criteri ambientali e sociali nelle varie fasi in cui si sviluppa il processo di acquisto.

**Si ricorda che per definire "verde" un appalto è necessario che le Stazioni Appaltanti rispettino l'obbligo di applicazione dei criteri di base contenuti nei Criteri Ambientali Minimi (CAM): specifiche tecniche e clausole contrattuali.**

3. Per approfondire il percorso da seguire per acquistare verde si veda la Guida pratica agli acquisti verdi e per gli aspetti giuridici il Toolkit edizione maggio 2017 disponibili da questo link <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-sostenibile/riferimenti%20utili/toolkit-gpp>

Di seguito vengono forniti indicazioni e riferimenti normativi per agevolare la stazione appaltante ad applicare criteri di sostenibilità, nelle diverse fasi di definizione della procedura di gara<sup>3</sup>.



### 1

#### Definizione oggetto e specifiche tecniche



Le amministrazioni aggiudicatrici nel definire le specifiche tecniche e altri criteri applicabili collegati all'oggetto dell'appalto possono scegliere un oggetto "verde" facendo attenzione che non crei discriminazione sul mercato.

### 2

#### Individuazione criteri di partecipazione e di esclusione



Le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare criteri di selezione basati sulla capacità tecnica ambientale o su misure per la gestione ambientale e della catena di approvvigionamento ed escludere i concorrenti che non rispettano le normative ambientali applicabili.

### 3

#### Valutazione dell'offerta



Le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire criteri di aggiudicazione che incoraggino i concorrenti ad incrementare ulteriormente le proprie prestazioni ambientali rispetto al capitolato e li applicano in modo trasparente. Nel confrontare le offerte possono valutare i costi del ciclo di vita e respingere le offerte anormalmente basse se non sono conformi alla legislazione ambientale.

### 4

#### Esecuzione del contratto



Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere requisiti sociali e ambientali per l'esecuzione del contratto, purché non discriminanti.

## 1 Definizione oggetto e specifiche tecniche

### Normativa

Ai sensi dell'ART. 68 *specifiche tecniche*...le amministrazioni aggiudicatrici nel definire le specifiche tecniche possono fare riferimento a tutto il ciclo di vita dell'appalto, considerando anche gli aspetti "indiretti" ossia che non influiscono sul contenuto sostanziale dell'appalto, ma che possono avere delle ricadute in termini ambientali.

Ai sensi dell'ART. 69 *etichettature*...le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere le etichette ambientali come mezzi di prova della conformità seppure resta da salvaguardare il principio dell'equivalenza.

Ai sensi dell'ART. 82 *Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova*...le amministrazioni aggiudicatrici qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati.

### Punti di attenzione

Le amministrazioni aggiudicatrici prima di avviare il meccanismo di gara devono valutare le effettive necessità alla luce del potenziale impatto ambientale dell'appalto. Una volta definito l'oggetto e selezionati i criteri di interesse l'amministrazione deve svolgere un'attenta **analisi di mercato** per valutare ciò che i soggetti economici che operano nel settore di riferimento possono effettivamente offrire rispetto ai criteri individuati; anche per singolo segmento di prodotto al fine di individuare la presenza di fornitori per linee di arredo oppure rivenditori in grado di offrire il pacchetto completo di prodotti inclusa la manutenzione. Questa fase è necessaria affinché le specifiche tecniche utilizzate per definire l'appalto non si rivelino discriminatorie, considerando che per ogni procedura è necessario tutelare la concorrenza e favorire un'ampia partecipazione alla gara.

## 2 Individuazione criteri di partecipazione e di esclusione

### Normativa

Ai sensi dell'ART. 87 *Certificazione delle qualità*. Per valutare se le imprese siano in grado di rispettare le misure relative alla gestione ambientale associate all'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere loro di dare prova della necessaria capacità tecnica. Sistemi di gestione ambientale, come EMAS o ISO 14001, possono fungere da mezzo (non esclusivo) per dimostrare tale capacità tecnica.

Ai sensi dell'ART. 80 *motivi di esclusione* e dell'ART. 30 *principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni*...le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere imprese che abbiano violato la legislazione ambientale o che presentino gravi carenze in termini di prestazione ambientale

### Punti di attenzione

Secondo il Codice le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere **indicazioni delle misure di gestione ambientale** che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto (progettazione, installazione, manutenzione e smaltimento del bene). Anche se occorre tenere presente che può essere più opportuno **valutare alcuni aspetti ambientali tra i criteri di aggiudicazione**, escludendo quindi tali aspetti dai criteri di selezione.

## 3 Valutazione dell'offerta

### Normativa

ai sensi dell'ART. 95 *Criteri di aggiudicazione dell'appalto* le amministrazioni aggiudicatrici per assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa - OepV), valorizzano gli elementi qualitativi dell'offerta e individuano i criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

Ai sensi dell'ART. 96 *costi del ciclo di vita*. Le amministrazioni aggiudicatrici basano la scelta di un prodotto o servizio in base al minor impatto ambientale prendendo in considerazione i costi del ciclo di vita; i costi diretti (consumo energetico, consumo di risorse naturali, costi di raccolta, smaltimento e riciclaggio) e laddove possibile i costi indiretti, ossia le "esternalità ambientali".

### Punti di attenzione

Nel caso di valutazione del rapporto qualità/prezzo (OepV), l'amministrazione aggiudicatrice stabilisce un tetto minimo per la **valutazione dell'offerta tecnica pari al 70 per cento**.

Nel caso l'offerta venga valutata tenendo conto dei **costi legati al ciclo di vita** questi devono essere monetizzabili per valutare l'effettivo risparmio e pertanto **devono essere controllabili e stabiliti in anticipo già negli atti di gara** per poter essere accessibili a tutti i concorrenti.

In questa fase le amministrazioni aggiudicatrici **possono imporre come requisiti premianti le ecoetichette e i sistemi di gestione** in modo tale che i concorrenti che offrono le migliori prestazioni ambientali possano ottenere punteggi maggiori. Il nuovo codice dei contratti, difatti, concede alle stazioni appaltanti la possibilità di fissare criteri soggettivi anche come requisiti premianti, purché tali profili di carattere soggettivo consentano di apprezzare meglio il contenuto e l'affabilità dell'offerta o di valorizzare caratteristiche dell'offerta ritenute particolarmente meritevoli. In ogni caso devono riguardare **aspetti che incidono in maniera diretta sulla qualità**.

## 4 Esecuzione del contratto

### Normativa

Ai sensi dell'ART. 100 *requisiti per l'esecuzione dell'appalto*.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire le clausole contrattuali in cui si evidenzino gli impegni ambientali assunti dai fornitori o dai prestatori di servizi qualora questi influiscano sul livello di esecuzione dell'appalto e prevedere rimedi adeguati in caso di inadempienza.

### Punti di attenzione

Qualora vengano richieste **clausole contrattuali** che prevedono misure di salvaguardia ambientale, **devono essere menzionate negli atti di gara** ma non è necessario che le condizioni ricercate esistano al momento di presentazione dell'offerta; la conformità va richiesta durante la procedura di appalto e non deve essere oggetto di valutazione.

È utile assicurarsi, inoltre, che vi sia un sistema di **controllo e monitoraggio** riguardo agli impegni richiesti e che questi valgano anche per i subappaltatori.

# CAM arredo urbano i principali impatti e l'approccio GPP



**Oggetto dell'appalto:**  
progettazione di spazi  
ricreativi e fornitura dei  
relativi articoli a minori  
impatti ambientali conformi  
al decreto del ministro  
dell'ambiente della tutela  
del territorio e del mare del  
... Pubblicato nella g.U. N.  
..Del...

## I requisiti e i mezzi di verifica

**Specifiche tecniche**   
Acquisto articoli per l'arredo urbano destinati al contatto  
diretto con le persone<sup>4</sup>

### 4.2.1

**Indicazioni per la progettazione degli spazi ricreativi e criteri ambientali dei materiali impiegati**  
Gli spazi destinati a parchi gioco, dovranno essere allestiti con elementi in legno, a base di legno o composti anche da legno conformi ai criteri di cui di seguito (A1 e A2) e/o in plastica, in gomma, in miscele plastica-gomma, in miscele plastica-legno conformi ai criteri di cui di seguito (B1 e B2). Le piattaforme anti trauma debbono essere realizzate preferibilmente con materiali naturali derivanti da operazioni di recupero (per esempio pavimentazioni anti trauma realizzate con cippato o con corteccia). I campi da gioco debbono essere lasciati a copertura prativa. Ove, in alternativa, si intendano utilizzare i materiali sintetici per i campi da gioco o per le pavimentazioni anti trauma, gli stessi debbono essere conformi ai criteri ambientali minimi corrispondenti (punti B1 e B2).

### Verifica:

L'offerente deve presentare il progetto del parco gioco, completo di tutte le informazioni e le descrizioni utili ad una valutazione funzionale, estetica ed ambientale, tra cui la descrizione degli elementi con cui intende realizzare il parco gioco, i tipi di materiale di cui sono costituiti, dimensioni e altri dati quantitativi. Dovrà altresì garantire che realizzerà il parco gioco in conformità alle norme tecniche di riferimento, che, ove esistenti, devono essere specificate. In sede di collaudo sarà richiesto di dimostrare la conformità alla normativa tecnica di riferimento.

<sup>4</sup> C.PV. 37535000-7 Giostre, altalene, tiri al bersaglio e altri divertimenti di parchi ricreativi;

34928400-2 Arredo urbano,

39113300-0 Panchine;

39121200-8 Tavoli;

39110000-6 Sedili, sedie e prodotti affini, parti associate.

**A.1**

**Articoli di arredo urbano in legno, a base di legno o composti anche da legno: caratteristiche della materia prima legno, gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato**

Gli articoli o gli elementi di articoli costituiti in legno o in materiale a base di legno, debbono rispettare le disposizioni previste dal Regolamento (UE) N. 995/2010 ed essere costituiti da legno riciclato e/o legno proveniente da boschi/foreste gestite in maniera sostenibile.

**Verifica:**

L'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale degli articoli che intende offrire, l'impegno che intende assumere e gli eventuali marchi o certificazioni possedute a riguardo. Tale verifica sarà richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice in sede di aggiudicazione provvisoria.

**A.2**

**Articoli di arredo urbano in legno, a base di legno o composti anche da legno, caratteristiche della materia prima legno: requisiti dei conservanti e dei prodotti utilizzati nei trattamenti, anche superficiali, del legno**

Il prodotto deve essere durevole e resistente agli attacchi biologici (da funghi, insetti etc.) o attraverso l'utilizzo di legname durevole al naturale, secondo la EN 350-2, o attraverso i trattamenti impregnanti e di superficie con le classi di utilizzo specificate nello standard EN 335, conformi inoltre al criterio ambientale relativo ai "rivestimenti superficiali" di cui al successivo punto 4.2.2.

**Verifica:**

Descrizione della tipologia di legno, la classe di durabilità secondo lo standard EN 350-2, indicazioni sugli impregnanti o i trattamenti di superficie eventualmente utilizzati, sulla base delle indicazioni della EN 335, complete delle informazioni richieste nella sezione "verifiche" riportate nel criterio relativo ai trattamenti superficiali.

**B.1**

**Articoli di arredo urbano in plastica, in gomma, in miscele plastica-gomma, in miscele plastica-legno: contenuto di materiale riciclato**

Gli articoli di plastica o i semilavorati di plastica di cui sono composti, debbono essere costituiti prevalentemente in plastica riciclata, ovvero in una percentuale minima del 50% in peso rispetto al peso complessivo della plastica impiegata. Nei casi di utilizzo di semilavorati (esempio gli scivoli dei parchi gioco) che possono essere prodotti solo con la tecnologia a "stampaggio rotazionale", il con-

**Verifica dei criteri B1 e B2**

L'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale degli articoli che intende fornire e descrivere, con il supporto del produttore, tali articoli in relazione a ciascun elemento del criterio (composizione, dati tecnici dei materiali impiegati, percentuale di riciclato rispetto al peso complessivo, eventuali eco etichettature o marchi posseduti, dimensioni ecc.). Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato, i prodotti che l'offerente si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di uno dei seguenti mezzi di presunzione

tenuto di plastica riciclata minimo in tali semilavorati può essere del 30%, considerato rispetto al peso complessivo del manufatto medesimo.

Gli articoli di gomma o i semilavorati di gomma di cui sono composti devono essere costituiti prevalentemente da gomma riciclata (ovvero in una percentuale minima del 50% in peso rispetto al peso complessivo della gomma impiegata). Gli articoli o i semilavorati che compongono l'articolo, composti da miscele plastica-legno, gomma-plastica devono essere costituiti prevalentemente da materiali provenienti da attività di recupero e riciclo.

**B.2**

**Articoli di arredo urbano in plastica, in gomma, in miscele plastica-gomma, in miscele plastica-legno: limiti ed esclusioni di sostanze pericolose**

Negli articoli e nei semilavorati di plastica, gomma, miscele plastica/gomma, plastica/legno, non possono essere

utilizzati pigmenti e additivi, inclusi i ritardanti di fiamma, contenenti piombo, cadmio, cromo esavalente, mercurio, ftalati a basso peso molecolare, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurati (PBDE), composti dell'arsenico, del boro, dello stagno e del rame, aziridina e poliaziridina, né possono essere utilizzate le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero le sostanze identificate come estremamente preoccupanti) né le sostanze di cui all'articolo 57 del medesimo regolamento (ovvero le sostanze da includere nell'allegato XIV "Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara. Pertanto tali sostanze non devono essere pre-

di conformità:

- un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%, convalidata da un organismo riconosciuto
- certificazioni o marchi (esempio ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita, Rifiuti KM 0, o equivalenti etichettature, anche europee o internazionali)
- una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025.

Per quanto riguarda la conformità al requisito relativo alle sostanze pericolose, i prodotti che l'offerente si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025

senti nei materiali vergini utilizzati né aggiunti in fase di produzione del prodotto o di parti che costituiscono il prodotto finito. I ritardanti di fiamma devono essere chimicamente legati alla matrice.

#### 4.2.2

##### Trattamenti e rivestimenti superficiali

I trattamenti/rivestimenti superficiali (es. primer, smalti, coloranti, oli, cere, fogli, laminati, film di plastica) sono ammessi solo per motivi funzionali quali per assicurare la durezza del legno, se il legno utilizzato non è resistente al naturale; per prevenire l'ossidazione negli elementi in leghe metalliche; per requisiti estetici essenziali. I prodotti vernicianti per gli esterni utilizzati nei trattamenti superficiali devono essere conformi all'Ecolabel europeo o alla normativa vigente.

I prodotti per trattamenti superficiali diversi dai prodotti vernicianti per esterni oltre ad essere idonei all'uso, devono essere conformi alle seguenti caratteristiche:

- non devono contenere le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero le sostanze identificate come estremamente preoccupanti) né devono contenere le sostanze di cui all'articolo 57 del medesimo regolamento (ovvero le sostanze da includere nell'allegato XIV "Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione") iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara -non devono contenere le sostanze o le miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo riportate nel CAM - non devono contenere additivi a base di piombo, cadmio, cromo esavalente, mercurio, arsenico e bario (escluso il solfato di bario) selenio, antimonio

##### Verifica

L'offerente deve presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta produttrice che indichi i prodotti utilizzati come trattamenti superficiali ed attesti la conformità al criterio, l'eventuale utilizzo di prodotti muniti dell'Ecolabel europeo.

#### 4.2.3

##### Ecodesign: disassemblabilità

Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere facilmente separabili e avviati ad operazioni di recupero quali la preparazione per il riutilizzo o il riciclo.

##### Verifica:

L'offerente deve fornire una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio, che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

#### 4.2.4

##### Manutenzione dell'area attrezzata

L'offerente deve fornire chiare indicazioni per la corretta manutenzione del prodotto e deve provvedere alle attività di manutenzione a cadenza almeno annuale e su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice se si rendesse necessario un intervento prima del termine previsto. Se l'attività di manutenzione dovesse prevedere l'utilizzo di prodotti per trattamenti superficiali, i prodotti a tal scopo utilizzati, se rientranti nel gruppo di prodotti vernicianti per esterni oggetto di Ecolabel dovranno essere in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel europeo mentre i prodotti per trattamenti superficiali diversi dai prodotti vernicianti per esterni definiti dalla normativa.

##### Verifica:

Presentazione di una breve relazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente. L'amministrazione aggiudicatrice eseguirà i controlli in sede di esecuzione contrattuale in relazione all'effettivo utilizzo di prodotti vernicianti per esterni muniti di Ecolabel e di prodotti per i trattamenti superficiali conformi al corrispondente criterio ambientale.

#### 4.2.5

##### Requisiti dell'imballaggio

L'imballaggio primario secondario e terziario deve rispondere ai requisiti di cui all'Al. F, della parte IV "Rifiuti" del D.lgs.152/2006 ed essere costituito, se in carta o cartone, per almeno l'80% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

##### Verifica:

L'offerente deve dichiarare la conformità alla normativa di riferimento. La dichiarazione dovrà eventualmente contenere indicazioni sulla separazione dei diversi materiali. Per quanto riguarda il requisito sul contenuto di riciclato, si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Afferzioni ambientali autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Moebius).

## Specifiche tecniche

### Acquisto articoli per l'arredo urbano non destinati al contatto diretto con le persone<sup>5</sup>

#### 5.2.1

**Caratteristiche dei prodotti in plastica, gomma, miscele plastica-gomma, plastica-legno: contenuto di riciclato**  
Minimo

Gli articoli o i semilavorati di cui sono costituiti gli articoli di plastica, gomma, miscele plastica - gomma, miscele di plastica-legno debbono essere conformi alle norme tecniche di riferimento, ove esistenti, e costituiti da materiale riciclato per una percentuale minima del 50% rispetto al loro peso. Nei casi di semilavorati di plastica che possono essere prodotti solo con la tecnologia a "stamping rotazionale", il contenuto di plastica riciclata minimo può essere del 30%, considerato rispetto al peso complessivo del manufatto, sia esso componente del prodotto finito o il prodotto finito.

#### 5.2.2

**Trattamenti e rivestimenti superficiali**

I prodotti vernicianti per gli esterni utilizzati nei trattamenti superficiali, debbono essere muniti di etichetta Ecolabel o essere conformi almeno ai seguenti criteri stabiliti nell'Allegato della suddetta Decisione:

Criterio 3. Efficienza all'uso

Criterio 4. Tenore di composti volatili e semilavorati

Criterio 5. Restrizione delle sostanze e delle miscele pericolose.

**Verifiche:**

l'offerente deve indicare produttore, tipo e modello dei prodotti che si impegna a fornire, le norme tecniche alle quali tali prodotti sono conformi e la percentuale di materiale riciclato di cui è costituito il manufatto. Si presumono conformi i prodotti che dimostrano il rispetto di tale criterio con:

- un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%, convalidata da un organismo riconosciuto
- certificazioni o marchi (esempio ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita, Rifiuti KM 0, o equivalenti etichettature, anche europee o internazionali)

una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante l'informazione richiesta dal criterio.

**Verifica:**

L'offerente deve presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta produttrice che indichi i prodotti vernicianti per esterni utilizzati e attesti la conformità al criterio, l'eventuale utilizzo di prodotti muniti dell'Ecolabel europeo e la disponibilità a rendere documentazione utile alla verifica di conformità al criterio (schede dati di sicurezza dei prodotti utilizzati ed evidenze dell'effettivo utilizzo di tali prodotti). L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di richiedere all'aggiudicatario provvisorio, a seconda del valore dell'appalto, o adeguata documentazione tecnica o una verifica di parte terza rilasciata da un organismo riconosciuto al fine di dimostrare la conformità al criterio.

#### 5.2.3

**Requisiti dell'imballaggio**

L'imballaggio primario secondario e terziario deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.lgs.152/2006 ed essere costituito, se in carta o cartone, per almeno l'80% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

**Verifica:**

L'offerente deve dichiarare la conformità alla normativa di riferimento. La dichiarazione dovrà eventualmente contenere indicazioni sulla separazione dei diversi materiali.

Per quanto riguarda il requisito sul contenuto di riciclato, si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni ambientali autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Moebius).

## Valutazione dell'offerta

Fermo restando l'obbligo di applicazione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali, qualora le amministrazioni scelgano il criterio di aggiudicazione con l'OEPv possono introdurre criteri premianti.

#### 5.3.2

**Maggiore contenuto di materiale riciclato**

Si assegnano punti all'offerta di prodotti "X" di plastica o gomma o miscele plastica-gomma o miscele di plastica-legno che garantiscano le prestazioni della normativa tecnica pertinente e che contengano una maggiore percentuale, in ogni caso superiore al 50%, di materiale riciclato rispetto al peso complessivo del manufatto.

**Verifica:**

L'offerente deve indicare produttore, tipo e modello dei prodotti che si impegna a fornire, le norme tecniche alle quali tali prodotti sono conformi e la percentuale di materiale riciclato presente nel prodotto. Per valutare il contenuto di riciclato si accettano come mezzi di presunzione di conformità:

- le asserzioni ambientali auto dichiarate conformi alla norma ISO 14021, convalidate da un organismo riconosciuto;
- certificazioni o marchi (esempio ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita, Rifiuti KM 0, o equivalenti etichettature, anche europee o internazionali) rilasciati sulla base di verifiche di parte terza condotte da un organismo riconosciuto, con indicazione della percentuale di materiale riciclato contenuta nel prodotto;
- una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante il contenuto di riciclato.

Altre azioni che potrebbero essere valorizzate in fase di aggiudicazione con l'OEPv sono: Azioni rivolte a ridurre l'impatto ambientale nell'attività di installazione degli arredi (veicoli, apparecchiature, materiali di installazione utilizzati); N. di anni di garanzia degli arredi; Azioni rivolte a ridurre l'impatto ambientale in fase di manutenzione del bene e in fase di smaltimento.

<sup>5</sup> C.P.V.

34928400-2 Arredo urbano;

C.P.V. 34928000-8 Arredo stradale) rastrelliere per biciclette, tettoie per banchine, cestini per la raccolta dei rifiuti, segna passi, portabici, pali, stecche, pontili)

## Le certificazioni richieste nel CAM arredo urbano

Ai sensi dell'articolo 69 del codice appalti le Amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con determinate caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi;
- requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
- le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
- le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;
- requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati (art.82). Se gli operatori economici dimostrano di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi ad essi non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice accetta altre prove documentali.

Per meglio comprendere questo tema, occorre una premessa relativa alle eco-etichette, definibili come marchi che servono a divulgare informazioni verificate su prestazioni ambientali di

prodotti e servizi, secondo precise norme che permettono a consumatori e ad altre aziende di scegliere prodotti a minore impatto ambientale. Le etichette ambientali di I tipo rispettano le condizioni poste dall'articolo 69. Nella tabella che segue vengono descritte le tre tipologie di marchi ecologici secondo la classificazione ISO e le condizioni di utilizzo negli appalti pubblici verdi o GPP.

Tabella 3

**Tre tipologie di marchi ecologici secondo la classificazione ISO e le condizioni di utilizzo negli appalti pubblici verdi o GPP.**

ETICHETTE VOLONTARIE	CARATTERISTICHE	COME UTILIZZARLE NEL GPP
<p><b>Tipo I</b> <b>MARCHI AMBIENTALI</b> (o labels)</p> <p>(UNI EN ISO 14024:2001)</p>	<p>Sono basati su un sistema multicriterio che considera l'intero ciclo di vita e sono sottoposte a certificazione esterna da una parte terza. Esempi di queste etichettature sono l'Ecolabel europeo, etc.</p>	<p>Per elaborare le specifiche tecniche al fine di definire le caratteristiche dei beni o servizi da acquistare; per verificare la conformità a tali requisiti accettando il marchio come mezzo di prova di conformità rispetto alle specifiche tecniche.</p>
<p><b>Tipo II</b> <b>AUTO DICHIARAZIONI</b> (o claims)</p> <p>(UNI EN ISO14021:2002)</p>	<p>Si basano su autodichiarazioni del produttore e considerano un singolo aspetto ambientale.</p> <p>Un esempio è l'autodichiarazione della percentuale di materiale riciclato utilizzato nella fabbricazione di un prodotto. Le etichette di II tipo non sono soggette a certificazione esterna da parte terza.</p>	<p>Come supporto nella definizione delle specifiche tecniche ossia informative sulle caratteristiche di un prodotto (biodegradabilità, riciclabilità, atossicità dei trattamenti, etc.); come mezzo di prova della conformità solo nel caso di auto-dichiarazione verificate da parte terza.</p>
<p><b>Tipo III</b> <b>DICHIARAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO</b> (o eco-profiles)</p> <p>(UNI EN ISO 14025:2006)</p>	<p>Consistono in una quantificazione dei potenziali impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto. Questi impatti devono essere valutati in conformità con le specifiche di prodotto e presentati in una forma tale che faciliti il confronto tra prodotti attraverso la standardizzazione di alcuni parametri.</p> <p>Un esempio sono le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD). Le etichette di III tipo sono sottoposte a certificazione esterna da una parte terza.</p>	<p>Come mezzo di prova della conformità alle caratteristiche ambientali indicate dalle stazioni appaltanti come specifiche tecniche obbligatorie e/o criteri premianti.</p>

Tabella 4

## I principali marchi nel Cam Arredo Urbano

REGOLAMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	FINALITÀ DEL RIFERIMENTO	CATEGORIE MERCEOLOGICHE	LOGO
<b>PEFC</b> Programme for Endorsement of Forest Certification schemes Standard definiti dai processi pan-europei di Helsinki e Lisbona <a href="http://www.pefc.it">www.pefc.it</a>	Marchio che certifica i prodotti forestali derivanti da foreste gestite in base a criteri di sostenibilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arredi</li> <li>Cancelleria (carta)</li> <li>Prodotti non legnosi (birra aromatizzata, olii essenziali)</li> </ul>	
<b>FSC</b> Standard definiti a livello internazionale dal FSC® 1996 Forest Stewardship Council A.C <a href="http://www.fsc-italia.it">www.fsc-italia.it</a>	Marchio che identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo standard ambientali, sociali ed economici.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arredi</li> <li>Cancelleria (carta)</li> <li>Prodotti forestali non legnosi (miele, funghi, ecc.)</li> </ul>	
<b>Ecolabel europeo</b> (Reg. CE N. 66/2010) <a href="http://www.ec.europa.eu/environment/ecolabe">www.ec.europa.eu/environment/ecolabe</a>	Marchio che attesta la qualità ecologica e la performance ambientale dei prodotti/servizi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prodotti tessili abbigliamento</li> <li>Cancelleria (carta)</li> <li>Arredi per interni</li> <li>Arredo urbano</li> <li>App. elettriche ed elettroniche</li> <li>Prodotti di pulizia e igiene</li> <li>Edilizia</li> <li>Verde pubblico (ammendanti)</li> </ul>	
<b>EPD</b> Environmental Product Declaration (Standard di riferimento: Serie ISO 14025 - ISO 14040) <a href="http://www.environdec.com">www.environdec.com</a>	Marchio che consente di confrontare gli impatti ambientali di diversi prodotti/servizi lungo tutto il loro ciclo di vita.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arredi per interni</li> <li>Arredo urbano</li> <li>Prodotti tessili abbigliamento</li> <li>Cancelleria</li> <li>App. elettriche ed elettroniche</li> <li>Prodotti agroalimentari</li> <li>Prodotti di pulizia e igiene</li> <li>Edilizia</li> </ul>	
<b>Re made in Italy</b> <a href="http://www.remadeinitaly.it">www.remadeinitaly.it</a>	Marchio che attesta il contenuto di materiale riciclato, espresso in percentuale, all'interno di un materiale, semilavorati o prodotti finiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edilizia</li> <li>Trasporti</li> <li>Arredi per interni</li> <li>Arredo urbano</li> <li>Imballaggi</li> <li>Altri prodotti</li> </ul>	
<b>Plastica seconda vita</b> <a href="http://www.ippr.it/il-marchio-psv">www.ippr.it/il-marchio-psv</a>	Marchio che attesta il contenuto di riciclato e la rintracciabilità nel prodotto ottenuto dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata (post consumo) e dagli scarti industriali (pre consumo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edilizia</li> <li>Arredi</li> <li>Imballaggi</li> <li>Prodotti tessili</li> <li>Altri prodotti</li> </ul>	

A livello nazionale, il legislatore ha previsto delle **specifiche agevolazioni e misure premiali** (riduzione delle garanzie fideiussorie introdotte dall'articolo 93) **per il possesso delle certificazioni ambientali**. Per fruire delle riduzioni delle garanzie l'operatore economico deve segnalare in sede di offerta il possesso del certificato fornendo idonea documentazione ai sensi delle norme vigenti. Le modalità per la riduzione delle garanzie, prevedono che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Nella tabella che segue si riporta un riepilogo delle certificazioni e delle riduzioni cumulabili.

Tabella 5

## Riepilogo delle certificazioni e delle riduzioni cumulabili.

TIPOLOGIA DI APPALTI	TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE	RIDUZIONE DELLA GARANZIA
<b>LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	UNI ISO 9001	50%
	EMAS	30% cumulabile con la certificazione ISO 9001
	UNI ISO 14001	20% cumulabile con la certificazione ISO 9001
<b>SERVIZI E FORNITURE</b>	Ecolabel per almeno il 50% dei beni oggetto del contratto	20% cumulabile con la certificazione (EMAS/ISO 14001; ISO 9001)
	<b>LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	UNI ISO 14064 rendicontazione delle emissioni di gas serra UNI ISO TS 14067 carbon footprint
<b>SERVIZI E FORNITURE</b>	Possesso del rating di legalità Possesso del modello organizzativo 231	30% (non cumulabile)
	SA 8000	30% (non cumulabile)
	OHSAS 18001 (Sicurezza e salute dei lavoratori)	30% (non cumulabile)
	UNI ISO 50001 (Sistema di gestione energia) UNI 11352 (Energy service company)	30% (non cumulabile)
	ISO 27001 (sistema di gestione della sicurezza delle informazioni)	30% (non cumulabile)

